#### ACCORDO AZIENDALE DI PROSSIMITA'

## Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legge 13.08.2011, n. 138,

# come convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.09.2011, n. 148

La società FORMAZIONE AVANZATA, RICERCA, EDITORIA S.r.l., con acronimo FARE S.r.l., con sede a Udine (UD), Via Andrea Palladio n. 8, cap. soc. euro 50.000,00 i. v., C.F. e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine: 01896560305, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, signor Mauro Modolo;

## -Società-

e

CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, nella persona del signor Natalino Giacomini, in qualità di rappresentante;

#### -OO.SS-

### Premesso che:

- a) La Società ha per oggetto, in via prevalente, l'attività editrice e specificatamente la redazione, la stampa, la pubblicazione, commercializzazione, la promozione e la distribuzione, sia per conto proprio che di terzi, di pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico, culturale e didattico nonché di ogni e qualsiasi prodotto editoriale che risulti strumentale all'insegnamento universitario; lo studio e la realizzazione di iniziative editoriali; l'erogazione di servizi di alta formazione e supporto ai soci per lo svolgimento delle medesime attività; attività di scouting, supporto alla progettazione e alla gestione di progetti; erogazione di servizi sulle seguenti tematiche: marketing, promozione, servizi alle imprese, organizzazione, ricerca e sviluppo, contabilità aziendale, sviluppo risorse umane;
- b) La Società applica il CCNL Carta Piccole e Medie imprese sottoscritto in data 12.04.2006 tra l'UNIGEC-CONFAPI (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica e Affine), l'UNIMATICA-CONFAPI (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica, Telematica e Affine), e la SLC-CGIL (Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione), la FISTEL-CISL (Federazione Informazione



- Spettacolo e Telecomunicazione), la UILCOM-UIL (Unione Italiana Lavoratori della Stampa, Spettacolo, Informazione, Cultura);
- c) Il CCNL applicato dalla Società prevede e disciplina l'istituto della banca ore, nel modo di seguito specificato:
  - "È istituita in via alternativa al lavoro straordinario, notturno e festivo, sia su richiesta del lavoratore sia su richiesta della direzione aziendale, la banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita.
  - Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
  - I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità del conto ore.
  - Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
  - Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale. Alle RSU saranno fornite informazioni in forma aggregata sul rapporto tra le ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.
  - I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui all'art. 21.
  - Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.

- La scelta effettuata dal lavoratore o dal datore di lavoro, circa l'accantonamento delle ore di straordinario in banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese.
- Le ore accantonate nella banca ore sono disponibili per il lavoratore conformemente alle esigenze aziendali dal mese successivo al loro accantonamento.
- Le parti in sede di stesura contrattuale definiranno entità e modalità applicative".
- d) L'art. 2 del CCNL Carta Piccola e Media Industria rubricato "Decorrenza e durata del CCNL" statuisce che: "Il presente contratto decorre dall'1/1/2005, ad eccezione delle specifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli, e scadrà il 30/6/2009. I minimi tabellari avranno invece decorrenza a far data dall'1/5/2006 fino alla data del 30/6/2007"; di conseguenza, la durata del CCNL, sia per la parte normativa che per la parte economica, si intende prorogata fino alle scadenze sopra riportate [1]. [1] L'ipotesi di accordo del 16 settembre 2010 così sostituisce: "Art. ...Relazioni Industriali - Decorrenza e durata - Il CCNL ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, fatte salve le decorrenze previste nei singoli istituti contrattuali, decorre dall'1/7/2009 e scadrà alla data del 30/6/2012. Riguardo la parte economica, il rinnovo viene effettuato con adeguamento all'indice di inflazione individuato dalle parti. La disdetta del contratto e la richiesta per il rinnovo saranno presentate dalle OO.SS. in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. La parte imprenditoriale darà riscontro alla richiesta di apertura delle trattative entro venti giorni del ricevimento delle proposte di modifica. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo di sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà determinata una copertura economica dei mesi di vacanza contrattuale. Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato dall'organismo competente nel mese di maggio, le Parti si incontrano per valutare la ricaduta in termini di variazione dei



minimi da attuare entro la vigenza del contratto, utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.

N.d.R. L'ipotesi di accordo 29 luglio 2013 così sostituisce: Il presente CCNL, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, decorre dal 1 luglio 2012 con scadenza al 30 giugno 2015.";

- e) Il CCNL Carta Piccola e Media Industria non è provvisto di alcuna clausola che ne sancisca l'ultrattività;
- f) Le Parti convengono che, al fine di mantenere nonché migliorare il livello di competitività della Società e, di conseguenza, il livello del reddito di impresa e di lavoro, sia necessario regolamentare il ricorso al lavoro supplementare/straordinario e l'istituto della Banca Ore in modo difforme dal CCNL applicato e dalla Legge, pur nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali;
- g) Ai fini del presente accordo per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre l'orario contrattuale ed entro l'orario normale di lavoro definito in 38 ore e 30 minuti settimanali;
- h) Ai fini del presente accordo per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre l'orario normale di lavoro definito in 38 ore e 30 minuti.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo, le Parti, come identificate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue.

# Articolo Unico.

- 1. A far data dal 1.08.2017 il lavoro supplementare/straordinario sarà accantonato nella banca ore di ciascun lavoratore e, in tal modo, trasformato in ore di permessi supplementari/compensativi che andranno ad aggiungersi alle ore di permessi ex festività già previsti dal CCNL applicato, senza diritto ad alcuna maggiorazione retributiva.
- 2. L'accantonamento del lavoro supplementare nella banca ore avverrà nella misura di seguito specificata:
  - Per ogni ora di lavoro supplementare infrasettimanale, così come disciplinato dall'art.24 del CCNL (contratto di lavoro a tempo parziale/part time), verrà accantonata 1 ora più l'11% di un ora, ossia 1 ora e 6,60 minuti;





L'accantonamento del lavoro straordinario nella banca ore avverrà nella misura di seguito specificata:

- Per ogni ora di lavoro straordinario infrasettimanale verrà accantonata 1 ora più il 15% di 1 ora, ossia 1 ora e 9 minuti;
- Per ogni ora di lavoro straordinario festivo o notturno verrà accantonata 1 ora più il 27% di 1 ora, ossia 1 ora e 16,20 minuti.
- 3. Le modalità e i tempi di svolgimento del lavoro supplementare/straordinario sono disciplinati dall'art. 1 Orario di lavoro di cui al Regolamento orario del personale di Fare.
- 4. Le modalità e i tempi di fruizione dei permessi supplementari/compensativi accantonati nella banca ore sono disciplinati dall'articolo 4 Lavoro straordinario in conto ore individuale di cui al Regolamento orario del personale di FARE.
- 5. Il periodo di validità del presente accordo è fissato dal 1.08.2017 al 31.12.2018.

Udine, 1 agosto 2017

FARE S.r.l.

Signor Mauro Modolo Amministratore Unico **CGIL** 

Signor Natalino Giacomini Segretario CGIL Udine

Mr